



servizio assicurazioni

**progetto relativo
all'acquisizione del servizio di copertura assicurativa
della Città metropolitana di Venezia, predisposto ai
sensi dell'art. 23, comma 15,
del d.lgs. 50/2016.**

Venezia, 24/07/2018

Il progettista
Federico Corich

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

Premessa:

Le attuali coperture assicurative della Città metropolitana di Venezia, ente che dal 31/08/2015 è subentrato alla cessata Provincia di Venezia in forza della legge 56/2014 e successivamente della legge 190/2014, scadranno il prossimo 28/02/2019.

Si ritiene pertanto opportuno, anche per l'ampliarsi delle responsabilità della pubblica amministrazione dovute all'evoluzione giurisprudenziale in relazione anche a danni casualmente connessi a violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive e ravvisando la necessità generale di evitare possibili pregiudizi economici negativi, indire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa che copra tutti i possibili rischi dell'ente e non solo quelli che debbano essere assicurati in via obbligatoria *ope legis*.

Per predisporre i nuovi capitolati di polizza che tengano conto di quanto sopra indicato e del costante aumento, dovuto a fattori diversi, del costo delle coperture a fronte delle diminuite risorse disponibili, economiche e di personale, imposte dalla Legge di Stabilità, la Città metropolitana di Venezia si è avvalsa dell'ausilio di un broker assicurativo, scelto con procedura ad evidenza pubblica, cui ha demandato il compito di redigere detti capitolati in linea con quanto sopra esplicitato e che siano facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l'ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell'affidamento.

In sintesi, allo stato attuale, la Città metropolitana di Venezia è titolare di competenze in ambiti diversi individuati dalla vigente normativa con particolare riferimento a quanto sopra evidenziato.

L'attività istituzionale consiste nell'esercizio, con le forme ed i modi previsti dalle disposizioni di legge attuali e future, di tutte le attività, competenze e funzioni previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzioni e conferimento di deleghe da parte dello Stato e della Regione.

L'attività propria dell'Ente viene esercitata nei beni immobili di sua proprietà o in uso, concessione o locazione, in forza di disposizioni di legge, avvalendosi di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto direttamente, che mediante affidamento a terzi. Per tutto ciò si avvale, normalmente, di prestazioni di lavoro subordinato, ma può ricorrere anche a collaborazioni esterne, a prestazioni di addetti ai servizi socialmente utili, a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.

Rischi da assicurare:

Nel perseguire le sue finalità istituzionali, l'ente svolge attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, in forza di norme specifiche che saranno di seguito indicate, stipulare polizze assicurative, in altri, invece, è ritenuto opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto

(assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi.

Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento. Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni le assicurazioni contro il furto e l'incendio così come le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.

I rischi assicurabili, cioè trasferibili di norma ad un assicuratore, sono definiti «rischi puri», in contrapposizione ai «rischi speculativi». Appartengono alla categoria dei «rischi puri» tutti gli eventi aleatori che possono determinare solo una perdita al soggetto che ne venga colpito e sul quale l'assicurato non ha alcuna possibilità di controllo.

I rischi puri concernono principalmente le sottostanti due grandi aree:

- a) danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
- b) danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda la prima fattispecie si tratta di garantire la Città metropolitana per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici.

Relativamente ai beni mobili la Città metropolitana è esposta ai rischi da reato (furto, rapina, estorsione), oltre che dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove sono depositati, ed ai rischi connessi al possesso ed uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, ricostruzione di archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività).

Per quanto riguarda il punto b) attualmente il maggior rischio deriva dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse (ponti, alberi, ...). Ma, per garantire il patrimonio dell'Ente, alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: è il caso degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative all'espletamento del loro mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli propri o dell'Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà o di terzi utilizzati per l'espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione stradale (RCA) e, a norma di quanto stabilito dal CCNLL in vigore, anche per il rimborso delle spese di difesa legale dei propri dipendenti, fatto salvo il caso di conflitto di interessi.

Infine l'Ente è esposto anche al rischio di R.C. derivante dall'attività professionale dei propri dipendenti, allargata dal D.Lgs 50/2016 non solo ai dipendenti «tecnici», ma legata alla progettazione ed esecuzione di servizi e forniture.

La Città metropolitana di Venezia ha deciso di trasferire all'assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze di seguito elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte.

Nel rispetto dell'art. 2, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), l'appalto è stato suddiviso in otto lotti funzionali, ciascuno corrispondente ad ognuna delle polizze di

seguito indicate ed oggetto di separata aggiudicazione, con la possibilità, tuttavia, che una sola compagnia possa aggiudicarsi anche più lotti.

Lotto 1) Polizza ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA

La Città metropolitana è diventata proprietaria, in forza di legge, o utilizza beni immobili patrimoniali a diverso titolo per un valore complessivo di € 1.561.892.000,00, nonché è proprietaria di beni mobili per € 17.774.000,00.

In considerazione dell'ingente valore di tali beni si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell'Ente. I rischi da assicurare sono quelli dei danni al fabbricato (incendio e le relative garanzie accessorie: spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus informatici).

Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un'unica polizza, definita "all risks", che assicura tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni causati da atti di guerra, da esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell'atomo, dolo dell'assicurato, deterioramento naturale, infedeltà dei dipendenti per appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci, perdite di mercato, danni indiretti di qualsiasi natura, inquinamento).

La garanzia è prestata dall'assicuratore con la formula "a valore intero", ossia il massimale per ogni immobile è rappresentato dal suo valore dichiarato. Onde evitare possibili riduzioni di risarcimento previsti dall'art. 1917 del c.c. (cd. proporzionale) è stato affidato ad una ditta esperta del settore la valutazione del "valore di costruzione a nuovo" (quello su cui l'assicuratore farà il calcolo per il risarcimento) del patrimonio dell'Ente. E' la forma più onerosa di assicurazione, ma è anche quella che garantisce maggiormente il patrimonio dell'Ente.

Per cercare di limitare il costo della polizza sono state inserite franchigie e sotto limiti nelle garanzie accessorie.

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede, automaticamente, l'inserimento o l'esclusione dei beni che pervengono od escano nella disponibilità dell'Amministrazione. Ad ogni fine anno la ditta incaricata delle stime effettuerà una revisione del patrimonio, sulla quale verrà calcolata la regolazione (in positivo o negativo) del premio anticipato.

Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato, come pure per le soluzioni migliorative che l'offerente potrà proporre per migliorare il punteggio della propria offerta.

Lotto 2) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

Questo tipo di tutela si prefigge di trasferire all'assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente e si divide in due partite:

- a) responsabilità civile verso terzi (RCT);
- b) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

La RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso l'Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La garanzia della presente polizza è quindi operante per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale custode, committente, organizzatore o altro della Città metropolitana, salve le esclusioni ivi espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La RCO trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare all'Ente in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti che lavoratori in regime di lavoro somministrato) ai sensi del D.P.R. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e delle norme del codice civile, e non coperti dall'indennizzo INAIL.

In sede di offerta l'assicuratore potrà optare per mettere a disposizione dell'ente i seguenti massimali:

- a):RCT: € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona lesa e € 15.000.000,00 per danni a cose;
RCO: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa.

Con il limite di massimale aggregato annuo di € 20.000.000,00.

- b):RCT: € 17.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 17.500.000,00 per ogni persona lesa e € 17.500.000,00 per danni a cose;
RCO: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa.

Con il limite di massimale aggregato annuo di € 25.000.000,00

- c):RCT: € 20.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 20.000.000,00 per ogni persona lesa e € 20.000.000,00 per danni a cose;
RCO: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa.

Con il limite di massimale aggregato annuo di € 30.000.000,00

Ovviamente più alto sarà il massimale proposto e maggiori saranno i punti ottenuti dall'offerta.

Per quanto riguarda la gestione dei sinistri si rileva come la trattazione diretta delle richieste risarcitorie rientranti nella franchigia contrattuale operata dall'ufficio assicurazioni dell'ente in questi ultimi tre anni abbia ottenuto risultati estremamente positivi. Infatti è stato raggiunto sia l'obiettivo più generale di instaurare un rapporto diverso con le imprese di assicurazione, dove l'ente recuperi una forza contrattuale adeguata alla propria vocazione cui è istituzionalmente deputato (fornire servizi alla collettività locale), superando l'atteggiamento di delega nei confronti delle compagnie di assicurazione della gestione dei sinistri dovuto anche ai deficit di conoscenza della materia, con la gestione diretta della P.A. dei micro sinistri (quelli in franchigia) e dell'assicuratore per quelli gravi. Questa è stata la scelta della Città metropolitana di Venezia, concretizzatasi grazie anche al supporto del broker che si è impegnato a mettere a disposizione le proprie conoscenze e le figure professionali necessarie ad integrare quelle degli uffici dell'amministrazione per costituire un "gruppo intersettoriale di lavoro" per l'istruttoria dei sinistri di RCT/O e per porre in essere, per quanto possibile, azioni incisive di risk prevention. Questa gestione in proprio dei sinistri in franchigia (S.I.R.) risponde anche agli obiettivi di spending review che la pubblica amministrazione deve perseguire, perché consente di superare la possibile valutazione speculativa dell'assicuratore che potrebbe preferire di risarcire il petitum (la franchigia è a carico dell'ente!) per non dover affrontare i propri maggiori costi che una definizione della vertenza in via giudiziale comporterebbe, con conseguente innalzamento invece dei costi dell'ente e non garantirebbe la giusta valutazione che la spesa di denaro pubblico implica.

Si è potuto notare inoltre, grazie a questo controllo più diretto delle richieste di risarcimento, che nell'ultimo triennio sono calati sia il numero delle richieste medesime, sia il quantum risarcito. L'inserimento poi in polizza della clausola di trattazione diretta dei sinistri in franchigia ha portato a dimezzare il premio assicurativo rispetto alla precedente polizza.

Anche per quanto riguarda le franchigie il concorrente potrà offrire una delle seguenti opzioni

- a) S.I.R. / Franchigia per ogni e qualsiasi danno: € 10.000,00;
- b) S.I.R. / Franchigia per ogni e qualsiasi danno: € 0,00 (nessuna franchigia)

Minore sarà la franchigia a carico dell'ente e più elevato sarà il punteggio che otterrà il concorrente.

La polizza non sarà soggetta a regolazione annuale del premio, che sarà fisso per tutta la durata del contratto.

Lotto 3) Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

Ai sensi e per effetti del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 tutti i dipendenti provinciali devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente presso l'INAIL, concetto ribadito dall'art. 66 del D.P.R. n. 268 del 13/05/1987 che stabilisce che per gli infortuni derivanti da causa di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato (ossia assicurazione INAIL o, ove non applicabile, equo indennizzo). Non è quindi possibile che gli infortuni sul lavoro del personale dipendente siano coperti da un'apposita polizza assicurativa, la cui legittimità è stata sempre negata dal CO.RE.CO. Veneto, in vigenza della normativa che prevedeva il controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni delle Province e dei Comuni.

Tuttavia l'art. 23 D.P.R. n. 333 del 03/08/1990 ha espressamente obbligato le pubbliche amministrazioni a sottoscrivere apposite polizze assicurative a tutela degli infortuni subiti dai propri dipendenti alla guida di veicoli propri o dell'Ente, a cui siano dal medesimo autorizzati a servirsi per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

Inoltre, ai sensi del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000, anche nei loro riguardi viene stipulata la polizza che più genericamente li assicura contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Da quanto sopra evidenziato ne discende che la polizza contro il rischio di infortuni che l'Amministrazione sottoscriverà dovrà tutelare diverse categorie di soggetti che la Città metropolitana di Venezia ha l'obbligo o l'interesse ad assicurare.

I massimali sono stati fissati applicando il principio indennitario legato all'ammontare della retribuzione in virtù del quale l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche del danno, ma non può tramutarsi in lucro per l'assicurato, come evidenziato dalla sentenza Sez. Un. Cass. N. 5119/2002.

La polizza, quindi, è strutturata nelle seguenti sezioni:

1) Amministratori

Assicurati: Sindaco metropolitano, Consiglieri metropolitani, Membri della conferenza metropolitana, Segretario Generale, Direttore Generale, Difensore civico.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 1.000.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 1.000.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 100,00

2) Conducenti veicolo privato e veicoli/natanti/imbarcazioni di proprietà dell'Ente

Assicurati: dipendenti nonché tutte le persone autorizzate dal Contraente all'utilizzo del veicolo/natante per motivi di servizio.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 500.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 500.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00

Anche per questa polizza è concessa la facoltà al concorrente di proporre opzioni migliorative principalmente in ordine a:

- franchigie in caso di Invalidità Permanente valevoli per tutte le categorie assicurate
- franchigie per Rimborso Spese Mediche da Infortunio valevoli per tutte le categorie assicurate

solamente nell'ordine di grandezza indicato nel capitolato cui si rimanda per il dettaglio delle condizioni di assicurazione.

Il premio di questa polizza è soggetto a regolazione annuale con i seguenti parametri:

- sul numero degli assicurati (Segretario, Direttore, Amministratori);
- sul numero annuo dei chilometri percorsi dai veicoli e sul numero dei natanti di proprietà;

Lotto 4) Polizza AUTO RICHI DIVERSI (INCENDIO/FURTO/KASKO) VEICOLI DELL'ENTE O DI PROPRIETA' DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, TERZI

Il D.P.R. 268/1987, il D.P.R. 333/1990 e il D.Lgs. 267/2000, sanciscono un'obbligatorietà per l'Ente di assicurazione del rischio di furto, incendio e in genere contro qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati, rispettivamente, per l'espletamento del mandato e per gli adempimenti fuori dall'ufficio. Al fine del contenimento dei costi l'Ente sta progressivamente riducendo il numero dei mezzi di servizio da utilizzarsi per il trasporto di amministratori e dipendenti e ciò ha portato nel corso degli ultimi anni ad un costante ricorso, in particolar modo da parte degli amministratori, all'uso del mezzo privato per ragioni inerenti la carica ricoperta, facendo così scattare la necessità/obbligatorietà della stipulazione dell'apposita copertura assicurativa come previsto dalla normativa sopra indicata. Inoltre, la frequenza dei danneggiamenti subiti dagli automezzi e dai natanti di proprietà dell'amministrazione, rende opportuno trasferire anche questo rischio all'assicuratore.

Questa polizza, fino alla concorrenza del massimale di € 30.000,00 e nei limiti ed alle condizioni ivi indicate (per le quali si rimanda all'apposito capitolato), obbliga la società assicuratrice ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati e sopra evidenziati, con eccezione delle cose trasportate, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Sono esclusi i danni derivanti da: atti di guerra e insurrezione, esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo del contraente o dell'assicurato, derivanti da partecipazioni del veicolo o natante a

gare sportive, avvenuti quando il mezzo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

E' previsto che il concorrente, a parità di massimali, possa offrire franchigie diverse, che saranno valutate più favorevolmente tanto più saranno ridotte

Il premio annuo è soggetto a regolazione determinata da: percorrenza chilometrica dei veicoli di proprietà dell'Ente e quella di proprietà di dipendenti e amministratori

Lotto 5) Polizza CORPI ACQUEI

Sempre per l'obbligatorietà di cui al lotto precedente, si rende necessaria la stipulazione di una polizza che copra i rischi di furto, incendio e in genere contro qualsiasi danneggiamento che dovessero subire le imbarcazioni di proprietà dell'ente.

Il mercato assicurativo accetta solo una polizza specifica denominata "polizza corpi acquei", con testo ben definito dal predetto mercato, e la recente esperienza ha inoltre dimostrato che questo rischio non trova facile collocazione.

Al fine di riuscire ad assicurare anche questi rischi si porrà pertanto in gara un capitolato che non si discosta dal testo proposto dal mercato assicurativo, nel quale le uniche varianti proponibili riguarderanno solo le franchigie.

Lotto 6) Polizza TUTELA LEGALE

Il diritto al rimborso delle spese di difesa legale per gli amministratori e dipendenti trova il suo fondamento nel fatto che il dipendente e/o l'amministratore pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio, ma dell'Ente per il quale ha agito, costituendosi pertanto portatore di un interesse altruistico, che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione, e pertanto è interesse dell'Ente medesimo tenere indenne il dipendente/amministratore stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere (o che ha realmente sostenuto) ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico.

La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato il paradigma di un simile rapporto nel "mandato" (Corte Conti SS.RR. n°501-A/1986). Ai sensi dell'art. art. 1720 cc, infatti, "*il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni...*". Tale paradigma reca in sé anche il limite ad un simile diritto, costituito dal fatto che l'agire del mandatario deve essere un agire "a vantaggio" e non "in danno" del mandante, danno che si realizza ogni qual volta ci sia un conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza (ex art. 1394 c.c.). Ovviamente il dipendente o amministratore deve essere esclusivamente convenuto in giudizio.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si comprende come il legislatore si sia dato carico di prevedere sistemi di tutela agli amministratori e dipendenti pubblici per le spese che i medesimi avrebbero dovuto sopportare per la loro difesa giudiziale, per fatti connessi all'espletamento della loro attività istituzionale. Ecco quindi che, per gli Enti Locali, l'art.16 del D.P.R. n. 191/1979, richiamato dall'art. 22 del D.P.R. n. 347/1983 e modificato dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n. 333/90, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, assicuri l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi

all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave. Questa formulazione, con qualche lieve modifica, è passata nei testi normativi successivi: ossia l'art. 28 del CCNL 14/09/2000 che recita:

“Art. 28 Patrocinio legale

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il **dipendente da un legale di comune gradimento.***

2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per **fatti commessi con dolo o colpa grave**, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.”*

Per gli amministratori, invece, si richiama l'art. 23 della L. 816/1985, ora sostanzialmente riproposto nell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che *“I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”*. Ed anche la giurisprudenza, sia quella ordinaria che amministrativa, è orientata per il riconoscimento, anche a favore degli amministratori, del diritto al rimborso (in tal senso Corte dei Conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501).

In questo quadro si innestano le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che vi sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio.

Da quanto sopra evidenziato si può ben comprendere come sia opportuno per l'Ente trasferire all'assicuratore il rischio di una spesa (quello per la difesa legale dei propri dipendenti e amministratori) che sarebbe interamente a suo carico e difficilmente quantificabile a priori, potendo invece, tramite il contratto di assicurazione, gestirlo in modo certo e prevedibile.

Per il dettaglio delle condizioni che regolano la polizza si rimanda al capitolato speciale specifico.

La polizza assicura l'Ente e tutte le persone per le quali debba sostenere le spesa di difesa. entro il massimale annuo di € 50.000,00 per assicurato e un massimale aggregato di € 500.000,00.

Al concorrente è lasciata la possibilità di offrire inoltre le seguenti opzioni:

a) massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati a scelta tra:

1. € 100.000,00
2. € 200.000,00

b) data di retroattività:

1. 31/12/2010

2. illimitata

- c) controversie aventi per oggetto vertenze amministrative - data di retroattività:
1. nessuna
 2. 1 anno dalla decorrenza della polizza
 3. 2 anno dalla decorrenza della polizza

Ovviamente a seconda dell'opzione offerta il concorrente otterrà un diverso punteggio.

Il premio, che è soggetto a regolazione annuale, è calcolato sulla base delle retribuzioni annue lorde del personale dipendente e delle indennità e compensi corrisposti a Consiglieri e Amministratori.

Lotto 7) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Questo tipo di garanzia assicurativa, che rappresenta il completamento della polizza RCT/O, si prefigge lo scopo di tenere indenne l'ente assicurato delle somme che sia chiamato a pagare o rimborsare a terzi in conseguenza di fatti colposi, omissivi o commissivi, o atti commessi da soggetti di cui debba rispondere (i dipendenti) compiuti nello svolgimento delle proprie attività e che determinino una responsabilità di tipo contrattuale non prevista dalla tutela RCT/O.

Inoltre si deve rilevare come il D.Lgs. 50/2016 abbia sostituito l'impianto normativo sia del D.Lgs. 163/2006, sia del suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) estendendo l'obbligatorietà della redazione del progetto tecnico anche per i servizi e le forniture (art. 23). Ciò implica l'estensione della copertura assicurativa prevista all'art. 24 comma 4 (*"Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi"*) anche a queste figure.

A ciò deve aggiungersi che il D.M. 31/2018 ha abolito il vecchio D.M. 123/2004 che riportava gli schemi tipo per tali coperture (obbligatorie). Con la conseguenza che resta l'obbligo in capo all'ente di fornire adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali alle figure dei progettisti interni, verificatori, collaudatori, direttori di esecuzione sia per i lavori che per servizi e forniture, ma senza alcuna specifica indicazione sugli altri parametri (massimali, ecc.) della copertura.

Con questa polizza si intende ovviare a questi obblighi assicurativi inserendo nella copertura in questione un'apposita sezione che assicura le figure sopra indicate senza ulteriori esborsi di premio.

La polizza deve coprire i danni al patrimonio dell'ente causati da responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi, purchè questi danni non siano causati da dolo o colpa grave dei dipendenti. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata (a tal proposito si richiamano le sentenze della Corte dei Conti Umbria n. 553/2002, della C.C. Friuli Venezia Giulia n. 60/2003 e quella della C.C. Sicilia n. 734/2008) e per esplicita previsione normativa (art. 3, c. 59, L. 244/2007) la P.A. può assumere a suo carico esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e, quindi, la

polizza da sottoscrivere dovrà prevedere la copertura solo per i danni causati da colpa lieve per i quali, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 639/1996, non vi è responsabilità del pubblico dipendente.

Al concorrente è lasciata la possibilità di offrire inoltre le seguenti opzioni:

- a) Massimali per sinistro di € 2.000.000,00 - € 3.000.000,00 - 5.000.000,00 fermo un massimale aggregato annuo di € 10.000.000,00;
- b) Franchigia per sinistro di € 5.000,00 - € 2.500,00 - € 0,00 (nessuna franchigia);
- c) Retroattività al 31/12/2015 – 31/12/2012 - illimitata

Ovviamente il punteggio migliore sarà attribuito al concorrente che offrirà le condizioni migliori

La copertura ha una ultrattività di anni 2 (ossia la polizza è operante per i sinistri denunciati alla Città metropolitana nei due anni successivi alla cessazione della polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo). Questa garanzia, detta postuma, non avrà alcuna validità nel caso l'Ente stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga a garanzia degli stessi rischi.

Lotto 8) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

La Provincia di Venezia è proprietaria di 144 automezzi (autovetture, autocarri, macchine operatrici, carrelli, rimorchi) e di 14 natanti con relativi motori marini fissi o amovibili che utilizza per il normale svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A. Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto previsto dalle leggi nn. 990/1969, 39/1977, 57/2001 e 273/2002 che ha abrogato, ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate. Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche ai natanti con i D.P.R. n. 973/1970 e n. 45/1981 e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 01/04/2008.

La polizza assicurativa che si andrà a stipulare avrà per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli ed i natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di mezzi.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione sia contestuale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto. Ad ogni fine anno assicurativo si procederà al conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle inclusioni/esclusioni dei veicoli e dei natanti o dei motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo.

Il premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

L'assicuratore mette a disposizione un massimale catastofale per sinistro per anno di:

- a) € 20.000.000,00 per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione;
- b) € 30.000.000,00 per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione;

c) illimitato

A seconda dell'opzione offerta tra le tre sopra indicate, verrà attribuito al concorrente un punteggio diverso che sarà integrato dai punti ottenuti dall'ulteriore indicazione di una delle seguenti opzioni:

- a) massimale per ricorso terzi da incendio € 1.000.000,00;
- b) massimale per ricorso terzi da incendio € 2.500.000,00.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli e natanti (appositamente identificati nell'elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) nella forma tariffaria "bonus/malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri e nella forma tariffaria "tariffa fissa" per i rimorchi, i carrelli e le macchine operatrici (anche questi appositamente identificati nel medesimo elenco) che prevede una tariffa costante nel tempo, senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) a partire dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa.

Conclusioni:

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi della Città metropolitana di Venezia per il prossimo quinquennio (28/02/2019 – 28/02/2024) è stato orientato ad acquisire la copertura assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, vuoi per il valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli all'assicuratore, nel rispetto del principio giurisprudenziale più sopra richiamato che l'ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.

L'indagine di mercato svolta propedeuticamente dal servizio assicurazioni dell'ente ha evidenziato l'acquisizione da parte delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, che di fatto porta ad una rarefazione dei competitors.

Questo contesto, riscontrato su tutto il territorio nazionale, si è manifestato:

- a) con numerose disdette alle polizze in corso con particolare riferimento alla RCT/O e tutela legale, ed in generale a tutte quelle posizioni ritenute dall'assicuratore "sinistrate", non remunerative o non strategiche;
- b) con procedure concorsuali andate deserte per mancanza di offerte;
- c) con un generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni tecniche ed economiche.

Va infatti evidenziato come negli ultimi anni la sinistrosità del comparto pubblico abbia avuto un incremento notevole, sia sotto l'aspetto della frequenza, che dell'entità dei sinistri, mentre i parametri economici (tassi, franchigie e scoperti) sono rimasti sostanzialmente invariati, o, addirittura, scesi per effetto della concorrenza a seguito delle procedure concorsuali.

Attesa, pertanto, la necessità per l'Ente di garantirsi contro i suddetti rischi attraverso adeguate coperture assicurative, si è ritenuto che la suddivisione dell'appalto in più lotti, così come l'assunzione diretta della gestione dei sinistri in franchigia della polizza di RCT/O, rappresentasse la soluzione ideale per favorire la massima partecipazione alla

gara, consentendo quindi la partecipazione anche a compagnie specializzate in singoli settori di rischio, con auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi dell'affidamento. Si rileva, a tal proposito, come sia fondamentale la promozione della concorrenza in un contesto di mercato come quello assicurativo dove gli offerenti sono sempre meno numerosi e sempre meno inclini ad assumersi i rischi degli enti pubblici

2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

La spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi di cui la Città metropolitana necessita, alle condizioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa, è determinata dal costo delle singole polizze poste in gara (meglio specificate nella sottostante tabella), dagli oneri per la sicurezza e dall'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il premio assicurativo di ogni singola polizza è determinato dall'applicazione di un tasso tecnico o di un costo pro capite o unitario a degli specifici parametri.

In assenza di parametri di raffronto qualità/prezzo messi a disposizione da Consip, i tassi/costi per la determinazione dei valori da porre a base di gara sono stati determinati a seguito di analisi del mercato assicurativo effettuata dal broker e sulla base di quotazioni praticate dalle Compagnie su analoghe condizioni assicurative.

A seguito delle considerazioni sopra esplicitate e delle indagini di mercato effettuate tramite il broker incaricato, si sono ipotizzati i tassi/costi di seguito indicati che determinano il costo presuntivo di ciascuna polizza dettagliato nella tabella seguente:

Lotto/Polizza	Parametri	Tasso Lordo	Premio annuo
Lotto 1) All risks Incendio Furto Elettronica	Valore beni immobili e partite assicurate = € 1.593.266.000,00	0,2132 per mille	€ 340.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 2) RCT/O	Retribuzioni = € 9.700.000,00	27 per mille	€ 262.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 3) Infortuni			
Sez 1 Amministratori	Numero assicurati = 65	€ 175,00 Premio pro capite	€ 11.375,00
Sez 2a Conducenti veicoli	Chilometri = 1.300.000	€ 0,017 Premio per km	€ 15.210,00
Sez 2b Conducenti natanti	Numero natanti = 14	€ 98,50 Premio pro natante	€ 1.380,00
Totale (con arrotondamenti)			€ 28.000,00
Lotto 4) Kasko veicoli	Chilometri veicoli = 1.600.000	€ 0,022 Premio per km	€ 35.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 5) Kasko natanti	Valore natanti = € 216.000,00	37,00 per mille	€ 8.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 6) Difesa legale	Retribuzioni = € 9.700.000,00	2,58 per mille	€ 25.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 7) R.C. Patrimoniale	Retribuzioni = € 9.700.000,00	2,1 per mille	€ 20.000,00 (con arrotondamenti)
Lotto 8) RCA Libro matricola	C.M. singoli veicoli		€ 47.000,00 (con arrotondamenti)
TOTALE			€ 765.000,00

Il totale della **spesa annua** che si ipotizza si renda necessaria per l'acquisizione delle coperture assicurative ammonta a € 765.000,00.

Nella quantificazione sopra indicate sono comprese le retribuzioni del broker che corrispondono al 5% del valore del premio relativo alla polizza RCA e del 10% del valore del premio di tutte le altre polizze. L'opera del broker sarà remunerata direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.



Città metropolitana di Venezia

servizio assicurazioni

Pertanto il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto.

Sulla base delle stime sopra riportate si ipotizza che annualmente la spesa per l'acquisizione delle coperture assicurative ammonti ad euro 765.000,00 e, conseguentemente vengono definiti i seguenti valori da porre a base di gara:

Lotto	Polizza	premio annuo lordo – base d'asta	premio totale lordo – base d'asta
1	All risks Incendio Furto Elettronica	340.000,00	1.700.000,00
2	RCT/O	262.000,00	1.310.000,00
3	Infortuni	28.000,00	140.000,00
4	Auto Rischi Diversi (I/F/K)	35.000,00	175.000,00
5	Corpi Acquei	8.000,00	40.000,00
6	DifesaLegale	25.000,00	125.000,00
7	R.C. Patrimoniale	20.000,00	100.000,00
8	RCA	47.000,00	235.000,00
	TOTALI	765.000,00	3.825.000,00

La **spesa**, quindi, per il servizio di copertura assicurativa per la Città metropolitana di Venezia per il quinquennio 28/02/2019 – 28/02/2024 viene determinata in complessivi € **3.825.000,00**, da porre a base di gara.

La sopra esplicitata suddivisione in lotti non incide sull'unitarietà della procedura e conseguentemente sul calcolo delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitolati relativi a ciascun singolo lotto/polizza.

Nella seguente tabella viene riepilogato il costo complessivo del servizio

A) SOMME A BASE DI GARA	IMPORTO
Oneri per il servizio (costo delle polizze)	€ 3.825.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
Totale	€3.825.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivo 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 76.500,00
Totale	€76.500,00
TOTALE A) + B)	€3.901.500,00

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

A) COSTO DEL SERVIZIO	€ 3.901.500,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00'
C) CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 600,00
D) SPESE DI PUBBLICITA' (pubblicazione estratto bando di gara sulla GURI sui quotidiani)	€ 0,00**
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO	€ 3.902.100,00

*Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

**I costi per la pubblicità della gara, ammontanti a circa € 5.000,00, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il capitolato generale d'appalto per la copertura assicurativa dei rischi della Città metropolitana di Venezia è costituito dalle seguenti polizze:

- LOTTO 1) ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA
- LOTTO 2) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O);
- LOTTO 3) INFORTUNI CUMULATIVA;
- LOTTO 4) AUTO RISCHI DIVERSI (INCENDIO, FURTO, KASKO);
- LOTTO 5) CORPI ACQUEI;
- LOTTO 6) DIFESA LEGALE;
- LOTTO 7) RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE
- LOTTO 8) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA (RCA);

che si allegano al presente progetto, alle quali si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto dell'appalto.

**6. INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO
COMUNQUE GARANTIRE – ASPETTI OGGETTO DI VARIANTE
MIGLIORATIVA – CRITERI PREMIALI**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Gli operatori economici potranno apportare al testo di base di ciascun capitolato varianti migliorative solo ove previste e nei termini/quantità indicati. Tali opzioni migliorative ed i relativi criteri premiali sono individuati, per ciascun lotto, nelle tabelle seguenti. Complessivamente all'offerta tecnica verranno assegnati un massimo di 70 punti.

All'offerta economica verranno attribuiti un massimo di 30 punti assegnati proporzionalmente all'entità del ribasso offerto.

Lotto 1 ALL RISKS:

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 2 – art. 3 – durata del contratto	Opzione base	0
		Variante 1)	4
2	Sezione 4 – art. 1 – spese di demolizione e sgombero	Estensione facoltativa a)	10
		Estensione facoltativa b)	15
		Estensione facoltativa c)	25
3	Sezione 4 – art. 27 – guasti macchine	Opzione base: Garanzia operativa esclusivamente per le Attrezzature Elettroniche ed Attrezzatura ad impiego mobile	0
		Variante 1): Garanzia operativa per tutte le cose assicurate	5
4	Sezione 5 – art. 4 – mandato dei periti	Estensione facoltativa	5
5	Sezione 6 – franchigia	Opzione base: € 1.000,00 per sinistro	0

servizio assicurazioni

	frontale	Variante 1): nessuna franchigia	6
6	Sezione 6 – stop loss	Opzione base: € 75.000.000,00 annuo	0
		Variante 1): € 100.000.000,00 annuo	3
		Variante 2): € 150.000.000,00 annuo	5
7	Sezione 6 – spese peritali	Opzione base: 10% delle somme assicurate con il limite di € 75.000,00 per sinistro e con il limite di € 200.000,00 per anno	0
		Variante 1): € 50.000,00 per sinistro con il limite di € 200.000,00 per anno.	2
		Variante 2): € 100.000,00 per sinistro con il limite di € 200.000,00 per anno	3
8	Sezione 6 – inondazioni, alluvioni, allagamenti	Opzione base: limite di indennizzo € 2.500.000,00 per sinistro anno – franchigia € 7.500,00 per sinistro	0
		Variante 1): limite di indennizzo € 5.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 15.000,00 per sinistro	4
		Variante 1): limite di indennizzo € 10.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 30.000,00 per sinistro	7
9	Sezione 6 – terremoto	Opzione base: € 5.000.000,00 per sinistro per anno – franchigia € 10.000,00 per singolo fabbricato danneggiato	0
		Variante 1): € 20.000.000,00 per sinistro per anno – franchigia € 15.000,00 per singolo fabbricato danneggiato	7
		Variante 2): € 40.000.000,00 per sinistro per anno – franchigia € 20.000,00 per singolo fabbricato danneggiato	10

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 1.700.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>$P1=30* (Ri/Rmax)$</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>

Lotto 2 RCT/O:

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 2 – art. 3 – durata del contratto	Opzione base	0
		Variante 1)	3
2	Sezione 3 – art. 3 – malattie professionali	Opzione base	0
		Variante 1)	2
3	Sezione 3 – art. 3bis – malattie professionali limiti di garanzia	Opzione base	0
		Variante 1)	3
4	Sezione 3 – art. 7 – gestione delle vertenze di danno e spese legali	Opzione base	0
		Variante 1)	3
5	Sezione 4 – art. 1 – massimali	Opzione base	0
		Variante 1)	4
		Variante 2)	12
6	Sezione 4 – art. 2 – franchigie/SIR RCT	Opzione base: € 10.000,00 per sinistro	0
		Variante 1): nessuna franchigia	10
7	Sezione 4 – art. 2 – sotto limiti alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità in genere	Opzione base: € 1.000.000,00 per sinistro annuo – franchigia € 10.000,00	0
		Variante 1): € 3.000.000,00 per sinistro annuo – franchigia € 10.000,00	4
		Variante 2): € 5.000.000,00 per sinistro annuo – franchigia € 25.000,00	8
8	Sezione 4 – art. 2 – sotto limiti danni da interruzione o sospensione attività di terzi	Opzione base: € 2.500.000,00 per sinistro anno	0
		Variante 1): € 5.000.000,00 per sinistro anno.	2
9	Sezione 4 – art. 2 – sotto	Opzione base: limite di indennizzo € 2.500.000,00 per sinistro anno – franchigia € 10.000,00 per sinistro	0

servizio assicurazioni

	limiti responsabilità da incendio	Variante 1): limite di indennizzo € 5.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 10.000,00 per sinistro	2
		Variante 1): limite di indennizzo € 10.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 20.000,00 per sinistro	3
10	Sezione 4 – art. 2 – sotto limiti inquinamento accidentale	Opzione base: limite di indennizzo € 1.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 10.000,00 per sinistro	0
		Variante 1): limite di indennizzo € 2.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 10.000,00 per sinistro	1
		Variante 2): limite di indennizzo € 3.000.000,00 per sinistro anno – franchigia € 25.000,00 per sinistro	2
11	Sezione 4 – art. 2 – sotto limiti danno ambientale	Estensione facoltativa a): € 100.000.000,00 per sinistro anno	1
		Estensione facoltativa b): € 250.000.000,00 per sinistro anno	4
		Estensione facoltativa c): € 500.000.000,00 per sinistro anno	10
12	Sezione 4 – art. 2 – responsabilità professionale	Estensione facoltativa a): € 500.000,00 per sinistro anno	5
		Estensione facoltativa b): € 1.000.000,00 per sinistro anno	7
		Estensione facoltativa c): € 2.000.000,00 per sinistro anno	12

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30

Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 1.310.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>$P1=30* (Ri/Rmax)$</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>
---	--

Lotto 3 INFORTUNI:

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 2 – art. 3 – durata del contratto	Opzione base	0
		Variante 1)	4
2	Sezione 3 – art. 7 – rientro sanitario	Opzione base: rimborso massimo € 5.000,00	0
		Variante 1): rimborso massimo € 10.000,00	2



Città metropolitana di Venezia

servizio assicurazioni

		Variante 2): rimborso massimo € 15.000,00	3
3	Sezione 3 – art. 8 – rimpatrio salma	Opzione base: rimborso massimo € 5.000,00	0
		Variante 1): rimborso massimo € 10.000,00	2
		Variante 2): rimborso massimo € 15.000,00	3
4	Sezione 3 – art. 9 – danni estetici	Opzione base: rimborso massimo € 10.000,00	0
		Variante 1): rimborso massimo € 15.000,00	3
		Variante 2): rimborso massimo € 20.000,00	5
5	Sezione 4 – art. 2 – persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili	Opzione base: età massima settantacinque anni	0
		Variante 1): senza limiti di età per gli organi elettivi e settantacinque anni per tutti gli altri	15
6	Sezione 4 – franchigie invalidità permanente	Opzione base: fino a € 100.000,00 nessuna franchigia – sopra € 100.000,00 franchigia del 5% - nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore a 25 (venticinque) punti percentuali della totale, la Società liquiderà l'indennità senza l'applicazione di alcuna franchigia	0
		Variante 1): nessuna franchigia	25
7	Sezione 4 – franchigie rimborso spese mediche	Opzione base: Franchigia € 75,00 per sinistro/assicurato	0
		Variante 1): nessuna franchigia	15

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30

Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 140.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>P1=30* (Ri/Rmax)</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>
---	---

Lotto 4 AUTO RISCHI DIVERSI (I-F-K)



Città metropolitana
di Venezia

servizio assicurazioni

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 2 – art. 3 – durata del contratto	Opzione base	0
		Variante 1)	4
2	Sezione 5 - art. 3 – procedura per la valutazione del danno	Opzione base	0
		Variante 1)	10
3	Sezione 5 - art. 4 – determinazione/valutazione del danno	Opzione base	0
		Variante 1)	11
4	Sezione 5 - art. 8 – riparazioni	Opzione base € 150.000,00	0
		Variante 1) 300.000,00	15
5	Sezione 6 – art. 2 – sotto limiti, franchigie e scoperti	Opzione base: franchigia relativa alla Sezione 3, Art, 1, Lettere a), b), c), d), e), f), g): € 750,00	0
		Variante 1): franchigia relativa alla Sezione 3, Art, 1, Lettere a), b), c), d), e), f), g): € 400,00	20
		Variante 2): franchigia relativa alla Sezione 3, Art, 1, Lettere a), b), c), d), e), f), g): € 100,00	30

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 175.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>$P1=30* (Ri/Rmax)$</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>

Lotto 5 CORPI ACQUEI

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 2 – art. 3 – durata del contratto	Opzione base	0
		Variante 1)	10

servizio assicurazioni

2	Sezione 4 – art. 2 – scoperti e franchigie	Opzione base: franchigia € 200,00	0
		Variante 1): nessuna franchigia e l'indennità per danni parziali è soggetta alla regola proporzionale	45
		Variante 2): nessuna franchigia e l'indennità per danni parziali non è soggetta alla regola proporzionale per danni fino a € 7.500,00 quale valore di riparazione	60

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 40.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>P1=30* (Ri/Rmax) (P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>

Lotto 6 TUTELA LEGALE

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T	
1	Scheda di polizza – punto 4	<p>Opzione base :</p> <p>Massimale per persona: € 50.000,00.</p> <p>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: € 100.000,00.</p> <p>Massimale aggregato annuo: € 500.000,00</p>	0
		<p>Variante 1)</p> <p>Massimale per persona: € 50.000,00.</p> <p>Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: € 200.000,00.</p> <p>Massimale aggregato annuo: € 500.000,00</p>	10
2	Scheda di polizza – punto 6	<p>Opzione base:</p> <p>Data di retroattività: 31/12/2010 (Retroattività polizza in corso)</p> <p>Data di ultrattività: 1 anno dopo la data di scadenza contrattuale.</p>	0
		<p>Variante 1)</p> <p>Data di retroattività: Illimitata</p> <p>6. 2 Data di ultrattività: 1 anno dopo la data di scadenza contrattuale</p>	5
3	Scheda di polizza – punto 10	<p>Opzione base</p> <p>Data di retroattività:</p> <p>Nessuna</p>	0

		Data di ultrattività: 1 anno dalla scadenza contrattuale	
		Variante 1) Data di retroattività: 1 anno dalla decorrenza della polizza Data di ultrattività: 1 anno	10
		Variante 2) Data di retroattività: 2 anni dalla decorrenza della polizza Data di ultrattività: 1 anno	20
4	Garanzie aggiuntive – 3 – controversie amministrative	Opzione base: massimale € 10.000,00 per anno assicurativo	0
		Variante 1): massimale € 20.000,00 per anno assicurativo	20
5	Garanzie aggiuntive – 3 – controversie inerenti al diritto del lavoro	Opzione base: massimale € 10.000,00 per anno assicurativo	0
		Variante 1): massimale € 20.000,00 per anno assicurativo	15

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 125.000,00)	Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta. Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula: P1=30* (Ri/Rmax) (P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)

Lotto 7 RC PATRIMONIALE

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70		
CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Opzione base : Massimale per ciascun Sinistro: € 2.000.000,00 Massimale aggregato annuo:€ 10.000.000,00	0
	Variante 1) Massimale per ciascun Sinistro: € 3.000.000,00 Massimale aggregato annuo:€ 10.000.000,00	5
	Variante 2) Massimale per ciascun Sinistro: € 5.000.000,00 Massimale aggregato annuo:€ 10.000.000,00	10

servizio assicurazioni

2	Scheda di polizza – punto 4 – franchigie	Opzione base € 10.000,00 per sinistro	0
		Variante 1) € 5.000,00 per sinistro	3
		Variante 2) € 2.500,00 per sinistro	5
3	Scheda di polizza – punto 6 – retroattività/ultrattività	Opzione base Periodo di efficacia retroattiva: Cinque anni dalla data di decorrenza Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni dalla scadenza contrattuale	0
		Variante 1) Periodo di efficacia retroattiva: 31/12/2012 (retroattività della polizza in corso) Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni dalla scadenza contrattuale	10
		Variante 2) Periodo di efficacia retroattiva: illimitato Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni dalla scadenza contrattuale	15
4	Art. B.5 perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale	Opzione base: massimale di copertura € 100.000,00 per sinistro/anno	0
		Variante 1) massimale di copertura € 200.000,00 per sinistro/anno	15
		Variante 2) massimale di copertura € 300.000,00 per sinistro/anno	20
5	Art. B.13 custodia titoli e beni richiesti ai sensi di legge	Opzione base: massimale di copertura € 100.000,00 per sinistro/anno	0
		Variante 1) massimale di copertura € 200.000,00 per sinistro/anno	5
		Variante 2) massimale di copertura € 300.000,00 per sinistro/anno	10
6	Art. B.14 perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica avanzata	Opzione base: massimale di copertura € 100.000,00 per sinistro/anno	0
		Variante 1) massimale di copertura € 200.000,00 per sinistro/anno	7
		Variante 2) massimale di copertura € 300.000,00 per sinistro/anno	10

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 100.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>$P1=30* (Ri/Rmax)$</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>

Lotto 8 RCA LIBRO MATRICOLA

ELEMENTI QUANTITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI T
1	Sezione 1 – Art. 4 – massimali	Opzione base : € 20.000.000,00	0
		Variante 1): € 30.000.000,00	25
		Variante 2): illimitato	35
2	Sezione 1 – Art. 27 – B) ricorso terzi da incendio	Opzione base : € 1.000.000,00	0
		Variante 1): € 2.500.000,00	10
3	Sezione 1 – Art. 27 – S) soccorso stradale	Estensione facoltativa 1)	10
		Estensione facoltativa 2)	25

OFFERTA ECONOMICA-max punti 30	
Valutazione del premio lordo a base di gara offerto -in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 235.000,00)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta.</p> <p>Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:</p> <p>$P1=30* (Ri/Rmax)$</p> <p>(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta –Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo –Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)</p>

7. SCHEMA DI CONTRATTO

Il contratto sarà costituito dalle polizze stesse sottoscritte digitalmente.